

# **COMUNE DI VITERBO**

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 31/05/2012**

## **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E/O DA INADEMPIMENTO**

## Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari.

Art. 2 – Presentazione delle istanze.

Art. 3 - Effetti della presentazione delle istanze di rateizzazione sulle procedure di riscossione coattiva.

Art. 4 - Conclusione del procedimento.

Art. 5 - Rateizzazione di importi inferiori o uguali ad Euro 3.000,00.

Art. 6 - Rateizzazione di importi superiori ad Euro 3.000,00.

Art. 7 - Piano di rateizzazione con rate costanti e rate variabili

Art. 8 – Ulteriore rateizzazione nel caso di peggioramento della situazione finanziaria.

Art. 9 - Iscrizione di ipoteca per decadenza o mancato versamento di due rate consecutive.

Art. 10 - Effetti del mancato pagamento delle rate e decadenza.

Art. 11 – Norma finale.

Tabella A – Importi da rateizzare e rate medie.

## Art. 1

Ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati dilazionabili i debiti relativi ai tributi locali derivanti da accertamento e/o da inadempimento e, pertanto, possono essere sottoposte a rateizzazione le somme liquidate dall'Ente a seguito di attività di accertamento di nuove e/o maggiori entrate dovute, e non pagate, e le somme iscritte in ruoli coattivi e liste di carico coattive, relative a Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

## Art. 2

Presentazione delle istanze.

**Le richieste di rateizzazioni dovranno essere presentate al soggetto che gestisce le riscossioni coattive. E' fatto obbligo al concessionario della riscossione di trasmettere agli uffici tributari dell'Ente, al fine di consentirne l'attività di controllo, l'elenco delle istanze di rateizzazione, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di ricevimento.**

La presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'avvio di un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni per esplicita previsione dell'art. 1, comma 1-ter, si applicano anche ai soggetti privati che sono eventualmente preposti all'esercizio di attività amministrativa. Da questo ne deriva che a fronte della richiesta di dilazione deve essere comunicato all'interessato l'avvio del relativo procedimento che dovrà contenere tutti gli elementi indicati dalla normativa di riferimento.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente dai contribuenti che si trovano in situazione di temporanea ed obiettiva di difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto si trovano nell'impossibilità di effettuare i pagamenti entro le scadenze indicate.

La presentazione delle istanze di dilazione non produce effetti di indistinta e generale preclusione allo svolgimento di attività di recupero coattivo, in quanto è necessario che il debitore si attivi prontamente per richiedere la dilazione. Infatti sul debitore grava, comunque, un onere di diligenza ad attivarsi tempestivamente per domandare la rateizzazione e, qualora tale onere non venga assolto, lo stesso debitore si espone per sua esplicita scelta al rischio di essere sottoposto a procedure di recupero coattivo.

## Art. 3

Effetti della presentazione delle istanze di rateizzazione sulle procedure di riscossione coattiva.

La presentazione delle istanze di rateizzazione, in attesa del completamento dell'esame delle richieste stesse, produce i seguenti effetti:

- 1) non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) precedentemente adottate;
- 2) non inibisce l'adozione di nuove azioni cautelari;
- 3) preclude, tuttavia, l'avvio di nuove azioni esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate. Ferma restando la necessità di valutare caso per caso se la predetta sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

#### Art. 4

##### Conclusione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento avviato con la richiesta di rateizzazione deve essere obbligatoriamente concluso con l'adozione di un provvedimento espresso che dovrà essere notificato al debitore.

**Qualora il concessionario al termine dell'istruttoria della richiesta di rateizzazione ritenga di non procedere all'accoglimento, totale o parziale, della stessa, prima della conclusione del procedimento dovrà richiedere un parere vincolante ai competenti uffici tributari dell'Ente, trasmettendo ad essi, contestualmente, la copia della richiesta del contribuente e dei suddetti atti istruttori.**

L'eventuale rigetto dell'istanza di rateizzazione deve essere congruamente motivato, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria. Occorre precisare che anche l'accoglimento parziale costituisce un diniego parziale e che, in quanto tale, deve essere congruamente motivato.

In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione è indispensabile che nel provvedimento relativo, la data di scadenza della prima rata sia fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento, ed allo stesso provvedimento occorrerà allegare il piano di ammortamento. Nel predetto provvedimento, inoltre, dovrà essere esposto l'importo delle somme relative a interessi di mora, aggi di riscossione a carico del debitore, spese esecutive e diritti di notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, già maturati alla data di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Si provvederà a rateizzare anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione, ripartendo i relativi importi nello stesso numero di rate concesse per il capitale. Saranno, invece, ricompresi nella prima rata di ammortamento, i diritti di notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento e le spese per la procedura di riscossione.

Il tasso di interesse per le rateizzazioni viene fissato nella misura pari al tasso di interesse legale<sup>1</sup>. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Si precisa che le richieste di dilazione dovranno essere trattate in modo differenziato a seconda che l'entità del debito (al netto di eventuali pagamenti parziali) sia superiore o meno a Euro 3.000,00 (**tremila/00**), soglia questa che dovrà essere

<sup>1</sup> Per l'anno 2012 il tasso di interesse legale è pari al 2,5%, come stabilito dal DM 12/12/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze.

determinata facendo riferimento all'ammontare delle somme residue iscritte nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, senza computare interessi di mora, aggi di riscossione e spese esecutive. E' consentito al contribuente debitore per un importo che eccede la soglia di Euro Euro 3.000,00 (**tremila/00**) di pagare in un'unica soluzione una parte del debito, in modo da ridurre lo stesso debito al di sotto di tale soglia e chiedere la rateizzazione del residuo.

Se la dilazione viene concessa per importi superiori a **Euro 3.000,00 (tremila/00)**, la concessione della dilazione è subordinata alla verifica della situazione di effettiva difficoltà e alla consegna della idonea documentazione di cui al successivo art. 6.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di **quindici** giorni dalla presentazione della domanda e il suddetto termine deve essere considerato tassativo e non può essere prorogato. Pertanto, nell'ipotesi di inutile decorso di tale termine, il debitore, se lo ritiene, potrà proporre una nuova istanza, che, diversamente dalla prima, non determinerà la sospensione delle azioni di recupero che, quindi, potranno essere avviate o proseguite.

#### Art. 5

Rateizzazione di importi inferiori o uguali ad Euro 3.000,00 (**tremila/00**).

Per gli importi inferiori o uguali a euro 3.000,00 (tremila) la rateizzazione viene concessa, a semplice richiesta motivata di parte e senza produrre alcuna documentazione, al fine di agevolare l'adempimento da parte dei contribuenti in difficoltà, che risultano debitori per importi di modesta entità.

La dilazione di pagamento viene determinata in funzione del valore della rata media mensile che è riportato nella tabella A allegata al regolamento, e che in questo caso è pari a Euro 100,00, e per un numero massimo di 30 rate.

In casi particolari difficoltà finanziarie potrà essere concesso un diverso piano di rateizzazione rispetto al suddetto limite, ma sempre nel rispetto del numero massimo di 72 rate e dietro nulla osta da parte del nostro Ente.

#### Art. 6

Rateizzazione di importi superiori ad Euro 3.000,00 (**tremila/00**).

Per gli importi superiori a euro 3.000,00 (tremila) la rateizzazione viene concessa, solo dopo aver accertato la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dietro presentazione di idonea documentazione.

La dilazione di pagamento viene determinata anche in questo caso in funzione del valore della rata media mensile che è riportato nella tabella A allegata al presente regolamento, e per un numero massimo di 72 rate.

In casi particolari difficoltà finanziarie potrà essere concesso un diverso piano di rateizzazione rispetto al limite riportato nella tabella A, ma sempre nel rispetto del numero massimo di 72 rate e dietro nulla osta da parte del nostro Ente.

Le istanze di rateizzazione devono essere tutte adeguatamente motivate e corredate di documentazione idonea a comprovare l'effettiva sussistenza di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria.

A titolo meramente esemplificativo le motivazioni e la documentazione di cui al comma precedente può essere rappresentata dalle seguenti situazioni:

persone giuridiche

documenti aziendali (verbali degli organi amministrativi e/o societari) da cui è possibile rilevare l'avvenuta dichiarazione di stato di crisi aziendale, imputabile ad eventi di carattere transitorio, quali situazione temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, sussistenza di personale in CIGS ed ogni ulteriore elemento utile per comprovare la temporanea carenza di liquidità finanziaria;

persone fisiche

documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente a condizione lavorativa (CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile), situazione familiare (malattie di componenti il nucleo familiare o qualunque altro evento che coinvolga i componenti di detto nucleo familiare che possa pregiudicarne la stabilità finanziaria), e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate), modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettivo difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione.

#### Art. 7

Piano di rateizzazione con rate costanti e rate variabili.

Il debitore può richiedere che il piano di rateizzazione di cui agli artt. 5 ed 6 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

#### Art. 8

Ulteriore rateizzazione nel caso di peggioramento della situazione finanziaria

In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata di una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo art. 10.

Nel caso di ulteriore rateizzazione, il debitore può chiedere che il piano di rateizzazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

La valutazione del peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà dovrà essere effettuata sempre con riferimento a quanto espressamente previsto all'art. 6.

#### Art. 9

Iscrizione di ipoteca per decadenza o mancato versamento di due rate consecutive.

Il concessionario, ricevuta la richiesta di rateizzazione, può procedere all'iscrizione

di ipoteca per importi dovuti superiori a Euro 20.000,00, solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza ovvero nel caso di decadenza per mancato pagamento di due rate consecutive come previsto dal successivo art. 10 e dalla normativa vigente in materia<sup>2</sup>.

Sono fatte salve comunque le ipoteche già iscritte prima della concessione delle rateizzazioni.

## Art. 10

### Effetti del mancato pagamento della rate e decadenza.

Il pagamento della prima rata da parte del contribuente comporta la rinuncia alle eventuali procedure esecutive avviate in precedenza, la revoca del fermo amministrativo eventualmente iscritto prima della presentazione dell'istanza di rateizzazione.

Qualora il contribuente ammesso alla dilazione versi in ritardo una rata, sull'importo di tale rata sono dovuti gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente.

In caso, invece, di mancato pagamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, e nell'ipotesi di somme oggetto di rateizzazione superiore a euro 20.000,00, si può procedere all'iscrizione di ipoteca al fine di garantire il pagamento delle somme dovute, così come previsto dall'art. 9.

A seguito del verificarsi della decadenza si provvederà immediatamente alla ripresa dell'azione di recupero coattivo. Ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere si dovrà tenere conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato e il debitore dovrà essere considerato in mora a partire dalla scadenza dell'ultima rata pagata e, pertanto, da tale data saranno dovuti gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell'importo iscritto nel ruolo o nella lista di carico coattiva.

## Art. 11

### Norma finale

Le disposizioni contenute nel presente regolamento possono essere applicate anche alle rateizzazioni di somme derivanti dall'attività di accertamento dei tributi locali svolta da soggetti terzi a cui sia stata eventualmente affidata la predetta attività.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed entro e non oltre il termine di tre mesi, potranno essere nuovamente presentate le domande di rateizzazioni da parte dei contribuenti che negli ultimi anni sono incorsi in decadenza da precedenti provvedimenti di rateizzazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 29-9-1973, n. 602.

---

<sup>2</sup> Vedi artt. 19, 50 e 77 del D.P.R. 29-9-1973, n. 602, riportati in calce nel presente regolamento.

## Allegato n. 1

Importi da rateizzare:

Importi da	Fino a	Rata media mensile
€ 100,00	€ 3.000,00	100,00
€ 3.001,00	€ 10.000,00	200,00
€ 10.001,00	€ 20.001,00	300,00
> € 20.001,00		Variabile fino ad un massimo di 72 rate

Importi da rateizzare:

Importi da	Fino a	Numero massimo di rate
€ 100,00	€ 3.000,00	30
€ 3.001,00	€ 10.000,00	50
€ 10.001,00	€ 20.001,00	67
> € 20.001,00		72



Nota 2:

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Art. 19, comma 1-quater: “ Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione”.

Art. 50, comma 1: “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”.

Art. 77, comma 1: “Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo per cui si procede”.

Art. 77, comma 1 bis: “ L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”.